

RGR 686/07

Aut. n. 178/01/09

LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DA  
N. 3 FOGGIE E CONFERME  
ALL'ORIGINALE  
Rimini, 26/10/09

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IL

23 OTT. 2009

IL SEGRETARIO  
Andrea Pergolini



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI RIMINI**  
Prima Sezione



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**

La Commissione in persona dei Signori  
Dott. Pierfrancesco CASULA   Presidente  
Dott. Giacomo GASPARINI   Giudice relatore  
Avv. Maria DE CONO   Giudice

riunita all'udienza del 25/9/2009 con l'assistenza del  
Segretario Andrea Pergolini  
ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia vertente tra

1- **Daniele BARBIERI** nato a Morciano di Romagna il  
9.11.1957 ivi residente in via Pascoli 6,

e

2- **Società a responsabilità limitata "I.C.A. Imposte  
Comunali Affini"** con sede a Roma Via Doninzetti 1 in  
persona del legale rappresentante pro tempore Rag Oscar  
Giannoni, concessionaria del servizio di accertamento e  
riscossione della imposta di pubblicità del Comune di  
Morciano di Romagna domicilio eletto a La Spezia via Parma  
81,

*Handwritten signature*



promossa con ricorso registrato al n° 686/2007 che ha impugnato l'avviso di accertamento e liquidazione n. 201035247500/29 Acc 77 per imposta pubblicità del 2007  
Preso atto delle richieste scritte ed orali delle parti;  
Udito il relatore, ha deciso la controversia per i seguenti

#### MOTIVI

Le questioni attorno a cui ruota la controversia possono essere riassunte così:

la prima riguarda la sussistenza del presupposto della imposizione atteso che la particolarità della attività commerciale svolta (noleggio e vendita di film in Dvd o cassetta) impone per pubblicizzare la merce di utilizzare i manifesti prodotti dalle case cinematografiche;

la seconda è quella della ricorrenza della esenzione che compete ai gestori dei locali di pubblico spettacolo;

la terza è incentrata sulla critica del metodo di misurazione della superficie dei mezzi pubblicitari esposti nei locali ed anch'essa mira al riconoscimento di una esenzione di ordine generale legata ai messaggi inferiori al mezzo metro quadrato

La Commissione ritiene che l'affissione di manifesti e cartelloni cinematografici alle vetrine delle videoteche non sia l'unico mezzo di esposizione della merce (tale risultato, anche se in maniera meno efficiente, si potrebbe raggiungere esponendo in vetrina le custodie delle cassette o dei d.v.d. ). Ne discende che optando per l'affissione contemporanea di una pluralità di cartelli si dia luogo ad una comunicazione pubblicitaria che è senza dubbio soggetto alla disciplina del decreto 507 del 1993.

Va poi rilevato che i cartelloni non possono considerarsi singolarmente perché si avrebbe contrasto con la lettera e la ratio dell'articolo 17 del decreto 503 che, non a caso, impone nella misurazione di considerare i mezzi pubblicitari esposti in vetrina **nel loro insieme** (il criterio nel caso di specie non porta a risultati favorevoli al contribuente).

Si rileva poi che la agevolazione per i locali di pubblico spettacolo prevista dalla lettera c dell'articolo 17 del D. l.vo 507 citato è norma speciale che non può interpretarsi in via

Q



estensiva o applicarsi per analogia ad altre attività commerciali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Condanna Daniele Barbieri a rimborsare le spese processuali sostenute dal convenuto che liquida in 200 €

Rimini, 25/9/2009

Il Giudice estensore  
Dr. Giacomo Gasparini



Il Presidente  
Dr. Piefrancesco Casula

